

REGOLAMENTO (CE) N. 523/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2008

che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione di prodotti sanguigni destinati a usi tecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 28, secondo comma, l'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all'importazione e al transito nella Comunità di prodotti sanguigni destinati ad usi tecnici, nonché i modelli di certificati sanitari da utilizzare per l'importazione e l'elenco dei paesi da cui sono autorizzate le importazioni.

(2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede che i sottoprodotti animali derivati da animali trattati con determinate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE⁽²⁾, possono essere importati nella Comunità soltanto in conformità di detto regolamento o di disposizioni specifiche da stabilire.

(3) Per il settore delle biotecnologie è essenziale poter importare questi prodotti sanguigni, che consentono di fabbricare vari prodotti tecnici utilizzati principalmente dall'industria farmaceutica e per la ricerca. Poiché questi prodotti non sono destinati né al consumo umano né al consumo animale e la loro trasformazione e il loro uso tecnico non comportano rischi per la salute animale e umana per il fatto di essere derivati da animali trattati con sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE, è opportuno autorizzarne l'importazione nella Comunità.

(4) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone che i prodotti sanguigni utilizzati per la fabbricazione di prodotti tecnici devono subire un trattamento specifico o che il paese o la regione d'origine devono essere indenni da determinate malattie senza ricorrere alla vaccinazione. Tuttavia, alcuni paesi o regioni sono autorizzati a fornire carni fresche di ruminanti alla Comunità in quanto indenni da afta epizootica grazie alla vaccinazione, a condizione che il rischio di propagazione del virus sia limitato. Analogamente, è opportuno autorizzare l'importazione da tali paesi o regioni di prodotti sanguigni non trattati derivati da ruminanti, purché questi prodotti siano trasportati fino al luogo di destinazione, per esservi trasformati, in condizioni di sicurezza.

(5) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede inoltre, nel caso dei prodotti sanguigni derivati da ruminanti, che debba essere autorizzata l'importazione nella Comunità dalla loro regione d'origine di animali vivi della stessa specie. Secondo i criteri internazionali, i prodotti sanguigni rischiano meno degli animali vivi di trasmettere malattie pericolose. È quindi opportuno sopprimere questa disposizione dal regolamento in questione.

(6) L'allegato XI, parte VI, lettera A, del regolamento (CE) n. 1774/2002, contiene gli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di prodotti sanguigni destinati ad uso tecnico. Tali elenchi comprendono attualmente i soli paesi dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle rispettive specie destinate al consumo umano.

(7) Poiché le disposizioni applicabili permettono il trattamento dei prodotti sanguigni, in tali elenchi devono essere inclusi i paesi che non sono autorizzati ad esportare nella Comunità carni fresche delle corrispondenti specie, ma sono in grado di conformarsi alle disposizioni relative al trattamento. Occorre tuttavia, per ragioni di chiarezza, che i certificati sanitari che accompagnano prodotti sanguigni trattati siano distinti da quelli che accompagnano prodotti sanguigni non trattati.

(8) È opportuno aggiornare le disposizioni relative all'importazione di prodotti sanguigni derivati da pollame e altre specie aviarie, facendo riferimento alle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

(9) Gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 vanno pertanto modificati di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 437/2008 (GU L 132 del 22.5.2008, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17).